Agosto 2020 Gvalex News

IL DECRETO RILANCIO: GLI INTERVENTI A FAVORE DELLE STARTUP E PMI INNOVATIVE



1. Premessa

Il Decreto Legge n. 34, del 19 maggio 2020 (c.d. "Decreto Rilancio"), recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza

epidemiologica da COVID-19", e la successiva legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, ha introdotto alcune significative misure, in diversi settori dell'economia, volte a fronteggiare l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del Covid-19.

Tra queste, particolare rilevanza assumono le misure adottate dal Governo per rafforzare, sull'intero territorio nazionale, gli interventi in favore di startup e PMI innovative, che non erano stati interessati dai primi interventi emergenziali di cui al D.L. 17 marzo 2020 (c.d. "Decreto Cura Italia") e al successivo D.L. 8 aprile 2020 (c.d. "Decreto Liquidità"). Tale lacuna era stata criticata da più parti, anche alla luce dell'importanza della ricerca e dello sviluppo di tecnologie innovative, settori potenzialmente "strategici" in un momento particolare come quello attuale.

Al fine di dotare le imprese innovative degli strumenti necessari a fronteggiare le conseguenze derivanti dal propagarsi dell'emergenza epidemiologica, il Decreto Rilancio ha quindi introdotto una serie di disposizioni volte, da un lato, a rafforzare – mediante lo stanziamento di nuovi fondi – le misure di sostegno già presenti nel nostro ordinamento e, dall'altro, a prevedere nuove agevolazioni.

In particolare, tali misure rispondono all'esigenza di incentivare la raccolta di capitale per le startup e PMI innovative al fine di potenziarne la capitalizzazione e favorirne la crescita e di colmare il divario esistente, nel settore del *venture capital*, tra il nostro ordinamento e quelli degli altri paesi europei.

2. Le novità introdotte dal Decreto Rilancio

La disposizione di riferimento è l'art. 38 del Decreto Rilancio, rubricato "Rafforzamento dell'ecosistema delle start-up innovative", il quale elenca le misure addotte dal legislatore al fine di favorire la ripresa – post Covid-19 – dell'impresa innovativa.

Le principali novità introdotte dal Decreto Rilancio, riguardano:

- potenziamento del c.d. programma "Smart&Start Italia", principale strumento agevolativo nazionale rivolto a tali tipologie di imprese, istituito con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico (il "MISE") del 24 settembre 2014. Ed infatti, al fine di garantire maggiore liquidità alle startup e PMI innovative, il Decreto Rilancio ha incrementato di 100 milioni di Euro la dotazione del fondo destinato a sostenere gli incentivi pubblici di cui al programma "Smart&Start Italia" per l'anno 2020. Tali risorse aggiuntive sono volte, in particolare, a consentire il rifinanziamento delle agevolazioni concesse nella forma di finanziamento agevolato (art. 38, comma 1);
- La possibilità di beneficiare di contributi a fondo perduto. Per sostenere la fase di incubazione e accelerazione delle startup innovative, il Decreto Rilancio ha altresì previsto la concessione, in favore di queste ultime, di 10 milioni di Euro, per l'anno 2020, sotto forma di contributi a fondo perduto, finalizzati ad acquistare servizi prestati da

parte di incubatori, acceleratori, <u>innovation</u> <u>hub</u>, <u>business angels</u> e altri soggetti pubblici o privati, operanti per lo sviluppo delle imprese innovative (art. 38, comma 2).

Tale misura, sebbene di importo assai più contenuto rispetto al rifinanziamento del programma "Smart&Start Italia", è comunque rilevante in quanto consentirà alle startup innovative, nelle primissime fasi del processo di sviluppo e ricerca, di accedere alle fasi di incubazione e accelerazione beneficiando di una copertura finanziaria per sostenerne i costi al fine di poter accedere alle successive fasi di execution e investment ricorrendo al mercato dei capitali (o accedendo alla piattaforma "Smart&Start Italia").

Con l'intento di promuovere il settore dell'impresa innovativa nell'affrontare l'emergenza epidemiologia, il comma 2 *bis*, – aggiunto all'art. 38 del decreto in esame in sede di conversione in legge – prevede inoltre che il 5% delle risorse stanziate debba essere destinato a sostenere iniziative:

- di comunicazione sul sistema italiano delle startup, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal Covid-19;
- di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle startup e del sistema innovativo, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e tradizionali; e, infine
- <u>d'informazione</u> delle iniziative condotte in questo settore;
- l'assegnazione <u>di 200 milioni di Euro</u> al "Fondo di sostegno *Venture Capital"* (istituito con Legge n. 145, del 30 dicembre 2018), per l'anno 2020 (art. 38, comma 3).

Tali risorse, stanziate dal legislatore sempre al fine di garantire maggiore liquidità alle startup e PMI innovative, sono finalizzate a sostenere gli investimenti nel capitale delle imprese, tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, nonché mediante l'erogazione di finanziamenti agevolati, la sottoscrizione di

obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari di debito che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato, a beneficio esclusivo di startup innovative e PMI innovative.

- la possibilità, per le startup innovative, di beneficiare del credito d'imposta in ricerca e sviluppo. Per incentivare inoltre le attività di ricerca e sviluppo ("R&D"), il Decreto Rilancio annovera anche le startup innovative tra quei soggetti ai quali al pari delle università e degli istituiti di ricerca è consentito sottoscrivere contratti extra muros. Ne consegue che i costi sostenuti dalle startup innovative per le attività R&D sostenuti tramite contratti extra muros concorreranno a determinare la base di calcolo del credito d'imposta, ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, per un importo pari al 150% del loro ammontare (art. 38, comma 4);
- la proroga, di un anno, del termine di permanenza nella sezione speciale del Registro delle Imprese delle startup

innovative.

A causa degli effetti economici dell'epidemia da Covid-19 e del conseguente impatto di tali effetti sul *business* e sui piani economici delle startup innovative, il legislatore ha previsto la proroga di un anno del termine, attualmente fissato in 5 anni, d'iscrizione delle società nella sezione speciale del Registro delle Imprese riservata alle startup innovative (art. 38, comma 5). Parimenti sono stati prorogati anche i termini fissati, a pena di decadenza, per l'accesso agli incentivi pubblici, nonché per la revoca dei medesimi.

Come recentemente precisato dal Mise con circolare 3724/C del 19 giugno 2020, la proroga è tuttavia strettamente correlata all'emergenza epidemiologica in corso e, pertanto, si applica solo alle startup innovative che risultano regolarmente iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese alla data del 19 maggio 2020.

È inoltre stata esclusa la possibilità di fruire,

durante il periodo di proroga, delle agevolazioni fiscali e contributive previste dalla legislazione vigente, nonché la possibilità di essere esonerati dal pagamento del diritto annuale e degli altri diritti di cui all'art. 18 della L. 580/93.

- L'estensione della garanzia per il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Il Decreto Rilancio interviene anche sul fronte del sostegno economico, riservato una quota pari a <u>200 milioni di Euro</u> del Fondo di Garanzia <u>all'erogazione di garanzie in favore di startup</u> <u>innovative e PMI innovative</u> (art. 38, comma 6).
- <u>l'introduzione di incentivi agli investimenti in</u> <u>startup innovative e PMI</u> (art. 38, comma 7 e 8).

A decorrere dal 19 maggio 2020, le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più startup innovative potranno beneficiare di una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita, in alternativa alla

detrazione Irpef del 30% (per investimenti fino a un milione di euro) prevista dall'art. 29 del D.L. 179/2012.

Tale beneficio è riconosciuto anche nel caso di investimenti effettuati attraverso azioni o quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio ("OICR") che investono prevalentemente in startup innovative.

Affinché la predetta detrazione possa legittimamente applicarsi è tuttavia necessario soddisfare i seguenti requisiti:

- che le startup innovative, al momento dell'investimento, siano iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese ad esse dedicata; e che
- che l'investimento sia mantenuto per un minimo di 3 anni.

L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, <u>non può inoltre</u> <u>essere superiore a 100 mila Euro ed è incedibile.</u> L'eventuale cessione, anche

parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta per il contribuente la decadenza dal beneficio e l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

Medesima previsione è poi prevista anche per gli investimenti in PMI innovative. In tal caso, l'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di **Euro 300 mila** e deve essere, come per gli investimenti in startup innovative, conservato per almeno **tre anni**, pena la decadenza dal beneficio e il conseguente obbligo di restituzione.

• il dimezzamento delle soglie minime d'investimento (art, 38, comma 10).

La Legge Finanziaria per il 2017 (Legge n. 232, 11 dicembre 2016) aveva introdotto un particolare visto per cittadini extra-UE che effettuano investimenti in aree o settori strategici per l'economia italiana. Il Decreto Rilancio, al fine di incentivare gli investimenti

in imprese e startup innovative da parte di investitori esteri, ha agevolato la concessione di tale visto dimezzando le soglie minime che, in base alla predetta Legge Finanziaria, erano prescritte per accedere a tale beneficio.

Per effetto del Decreto Rilancio, sarà infatti sufficiente:

- effettuare investimenti per Euro <u>500 mila</u> (invece della precedente soglia di Euro 1 milione), per investimenti in strumenti rappresentativi di società di capitali operanti in Italia e mantenuti per almeno due anni;
- effettuare investimenti per Euro <u>250 mila</u> (in luogo della precedente soglia di Euro 500 mila), per investimenti in startup innovative iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese;
- l'istituzione, presso il Mise, del Fondo per il trasferimento tecnologico, al quale vengono destinati 500 milioni di Euro per l'anno 2020 (art. 42).

Tale misura, estremamente innovativa, è volta a favorire la collaborazione tra soggetti pubblici e privati nella realizzazione di progetti di innovazione e *spin-off* con l'obiettivo di sostenere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale con particolare riferimento alle startup e PMI innovative.

Con riguardo invece alle modalità di attuazione delle misure sopra descritte, si rileva che queste ultime saranno definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da emanarsi entro <u>60</u> giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

3. Ulteriori misure previste dal Decreto Rilancio.

Oltre alle misure espressamente riservate alle startup e PMI innovative sopra descritte, il Decreto Rilancio ha introdotto ulteriori misure che, anche se non applicabili esclusivamente alle startup e PMI innovative, potrebbero comunque trovare applicazione anche con riguardo a queste ultime.

In proposito, risulta d'interesse l'art. 24 in forza del quale le imprese con volume di ricavi non superiore a **250 milioni** di Euro (tra le quali ben possono rientrare anche le startup innovative) non sono tenute al versamento:

- del saldo dell'Irap relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019; e
- della prima rata dell'acconto Irap per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Altresì rilevante è il riconoscimento di un contributo a fondo perduto, previsto dall'art. 25, in favore di quei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA i quali abbiano i seguenti requisiti:

- siano titolari di un ammontare di compensi o di ricavi, relativi al periodo d'imposta 2019, non superiore a 5 milioni di Euro;
- abbiano subito una riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi per il mese di aprile 2020 tale per cui

Agosto 2020 Gvalex News

esso risulti adesso inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.

Per i soggetti che abbiano iniziato l'attività d'impresa <u>dopo il primo gennaio 2019</u>, tale contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Da ultimo, sulla scorta di iniziative di altri paesi dell'Unione Europea, il Decreto Rilancio ha istituito presso il MISE il c.d. "First Playable Fund", con dotazione iniziale di 4 milioni di Euro per l'anno 2020, finalizzato a sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale a livello nazionale (art. 38, comma 12).

Matteo Vitali - <u>matteo.vitali@qvalex.it</u>

Dalila De Salvo - <u>dalila.desalvo@qvalex.it</u>

Agosto 2020 Gvalex News

